



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
REGOLAMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI
(*modificato e approvato nel Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2018*)

Articolo 1
(*Definizione e finalità*)

1. Il tirocinio rappresenta un'esperienza formativa professionalizzante, coerente con il percorso di studio seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Economia.
2. Attraverso la partecipazione attiva al mondo del lavoro e delle professioni, il tirocinio ha il duplice scopo di consentire allo studente un riscontro ed un arricchimento delle nozioni apprese nel corso degli studi universitari e di orientare le future scelte professionali.
3. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire sulla base di una convenzione stipulata tra Università e soggetto ospitante e di un progetto individuale di tirocinio.
4. L'attività è limitata nel tempo ed è svolta presso imprese, enti, amministrazioni o organizzazioni, sia in territorio italiano sia in territorio estero.

Articolo 2
(*Criteri e limiti al riconoscimento di attività equiparate*)

1. Il tirocinio potrà essere svolto presso imprese o studi professionali gestiti o controllati da parenti o affini entro il terzo grado soltanto previa autorizzazione della Commissione Stage del Dipartimento di Economia ed a condizione che il tutor aziendale non sia un parente o affine entro il terzo grado.
2. Il tirocinio può essere inserito nel piano di studi del corso di laurea di afferenza secondo i tempi e modi stabiliti dai Regolamenti dei corsi di studio e solo su richiesta esplicita dello studente.

Articolo 3
(*Durata e eventuale interruzione*)

1. I regolamenti dei corsi di studio disciplinanti le lauree triennali e le lauree magistrali provvedono a regolamentare il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) per l'attività di stage.
2. Nell'ambito del corso di laurea triennale Economia e Management (full time), la durata del tirocinio varia da un minimo di 250 ore (per ottenere il riconoscimento di n. 3 CFU nel piano di studi + n. 7 CFU in *sovrannumero* in carriera) ad un massimo di 12 mesi, presso lo stesso soggetto ospitante.
3. Nell'ambito del corso di laurea magistrale Economia, Diritto e Finanza d'Impresa la durata del tirocinio varia da un minimo di 300 ore (per ottenere il riconoscimento di





- n. 3 CFU nel piano di studi + n. 3 CFU in *sovrannumero* in carriera) ad un massimo di 12 mesi, presso lo stesso soggetto ospitante.
4. Nell'ambito del corso di laurea magistrale Global Entrepreneurship Economics and Management la durata del tirocinio varia da un minimo di 400 ore (per ottenere il riconoscimento di n. 6 CFU nel piano di studi + n. 3 CFU in *sovrannumero* in carriera) ad un massimo di 12 mesi, presso lo stesso soggetto ospitante.
 5. Lo studente può decidere di non inserire il tirocinio in piano di studi, e quindi non ottenere CFU, ma di svolgere ugualmente un'esperienza formativa presso imprese ed enti. In questo caso non deve essere rispettata la durata minima del tirocinio, mentre la durata massima resta pari a 12 mesi. Il tirocinio è attivabile previa stipula di una convenzione tra Università e soggetto ospitante e di un progetto individuale di tirocinio.
 6. Le date di inizio e termine, le eventuali sospensioni, nonché gli orari di tirocinio sono fissati di comune accordo tra tirocinante e soggetto ospitante.
 7. Nel caso di mancato rispetto della convenzione e/o del progetto di tirocinio da parte del soggetto ospitante, l'Università si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio. In tale situazione viene comunicato al soggetto ospitante la motivata volontà di interrompere il tirocinio.
 8. Qualora il tirocinante non rispetti i propri doveri di presenza e non si impegni a raggiungere gli obiettivi definiti nel progetto di tirocinio, la Commissione Stage, sentito il soggetto ospitante, può annullare il tirocinio.

Articolo 4

(Requisiti e inizio dell'attività di tirocinio)

1. Nell'ambito del corso di laurea triennale Economia e Management, il tirocinio curriculare può essere svolto dagli studenti iscritti a partire dal 2° anno, avendo superato il blocco del 1° anno.
2. Gli studenti del corso di laurea triennale Economia e Management hanno la possibilità di attivare un tirocinio curriculare anche al primo anno solo come esperienza formativa presso imprese od enti, senza ottenere il riconoscimento dei CFU. In questo caso non deve essere rispettata la durata minima del tirocinio, mentre la durata massima resta pari a 12 mesi. Il tirocinio è attivabile previa stipula di una convenzione tra Università e soggetto ospitante e di un progetto individuale di tirocinio.
3. Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale gli studenti possono iniziare il tirocinio curriculare a partire del 1° anno.
4. Per iniziare l'attività di tirocinio lo studente deve seguire la procedura prevista dall'Ufficio Placement dell'Università degli Studi dell'Insubria, attraverso la Piattaforma Placement (Almalaurea) e dovrà rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di tirocini curricolari.

Articolo 5

(Selezione dei soggetti ospitanti)

1. I soggetti ospitanti, italiani ed esteri, devono manifestare esplicitamente la loro disponibilità ad accogliere il tirocinante. Tale volontà si concretizza attraverso la stipula di una Convenzione collettiva per Tirocini, in conformità a quanto previsto dalla procedura stabilita dall'Ufficio Placement.



2. Allo studente è concessa la facoltà di scegliere il soggetto ospitante fra coloro che hanno pubblicato la propria offerta di tirocinio, compilando l'apposita scheda sulla Piattaforma Placement.
3. Qualora il soggetto ospitante sia individuato autonomamente dallo studente e con questo soggetto non sia già stata stipulata alcuna convenzione, il progetto di tirocinio deve essere valutato favorevolmente dalla Commissione Stage, eventualmente previo parere positivo del tutor universitario.

Articolo 6

(Rapporto tra tirocinante e soggetto ospitante)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.
2. Il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nel progetto individuale di tirocinio, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro.
3. Il tirocinante deve mantenere, durante e dopo il tirocinio, la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante è, altresì, tenuto a chiedere l'autorizzazione al soggetto ospitante per eventuali elaborazioni o relazioni destinate a terzi.
4. Ove presente presso il soggetto ospitante un codice di comportamento, ovvero un regolamento interno, il tirocinante è tenuto a rispettarlo.

Articolo 7

(Tutorato)

1. Il Dipartimento di Economia assegna un tutor universitario come responsabile didattico delle attività di ogni singolo tirocinio. Il suo ruolo è di approvare il programma delle attività di tirocinio che lo studente ha concordato con il soggetto ospitante, eventualmente anche interloquendo con il tutor aziendale, di definirne gli obiettivi formativi e di orientamento, di verificarne in itinere l'andamento, di garantire, sia verso il soggetto ospitante sia verso il Dipartimento, il rispetto dei contenuti e degli obiettivi fissati nel progetto e di controllare l'efficacia dell'esperienza di tirocinio, controfirmando la relazione finale. Il tutor didattico dovrà altresì assumere la funzione di Relatore nel caso in cui lo studente decida di presentare la relazione del tirocinio come modalità di svolgimento della prova finale (solo per il corso di laurea Economia e Management).
2. Il tutor universitario può essere individuato dallo studente, previa dichiarazione di disponibilità da parte dello stesso tutor.
3. Possono essere tutor universitari i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia.
4. I compiti del tutor universitario rientrano nelle attività didattiche e organizzative approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
5. Il soggetto ospitante individua, al suo interno, un tutor aziendale che assume il ruolo di referente per l'Università per tutto ciò che riguarda le attività del singolo tirocinio. Il tutor aziendale è il responsabile dell'inserimento in azienda dello studente, garantisce che lo studente svolga le attività previste dal programma e collabora alla sua



valutazione. Il tutor aziendale interagisce, anche a distanza, con il tutor universitario ed è tenuto a compilare un modulo di valutazione a fine tirocinio.

Articolo 8

(Relazione finale e valutazione del tirocinio)

1. Al termine del tirocinio, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal piano di studi dei corsi di laurea, lo studente è tenuto alla presentazione del registro presenze firmato dal tutor aziendale e di una relazione redatta secondo le modalità riportate nella "Procedura di convalida CFU" pubblicata sul sito.

Articolo 9

(Riconoscimento Crediti per altre attività di stage)

1. Lo studente che svolge un tirocinio curriculare attivato con un soggetto promotore diverso dall'università, può richiedere il riconoscimento dei CFU previsti dal regolamento didattico del corso di laurea presentando un'istanza motivata alla Commissione Stage unitamente ad una relazione dettagliata sull'attività svolta e alla certificazione del soggetto ospitante del numero di ore di tirocinio svolto.
2. L'attività di tirocinio potrà essere convalidata solo se svolta nei due anni antecedenti l'istanza.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. La valutazione e l'approvazione di qualsiasi altra istanza riguardante l'attività di stage e non prevista espressamente da questo regolamento è di competenza della Commissione Stage.

Varese, 22/10/2018

f.to Il Direttore di Dipartimento

(prof. Matteo Rocca)